

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE X CIVILE

in composizione monocratica
giudice unico dott. Antonella Izzo

nel procedimento iscritto al 32163/2014 R.G.

promosso da
FALLIMENTO PAOLO BOLICI in persona del Curatore avv. Maria Virginia Perazzoli
elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio n.43, presso lo studio dell'avv.
Bernardo Benincasa, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di
citazione

contro
UNICREDIT S.P.A. in persona del legale rappresentante
elettivamente domiciliata in Roma, via A. Gramsci n.54, presso lo studio dell'avv.
Gianfranco Graziadei, che la rappresenta e difende per procura generale in data
29/10/2010, in atti

ha emesso la seguente

SENTENZA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 2/11/2016 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni
come segue. Per Unicredit s.p.a., come da prima memoria ex art.183 c.p.c.. Per il
Fallimento Bolici, come da prima memoria ex art.183 c.p.c., ribadendo le istanze
istruttorie già formulate, inclusa l'istanza di nomina di c.t.u..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande di parte attrice (non modificate nella prima memoria ex art.183 VI
comma c.p.c. rispetto alla formulazione contenuta nell'atto di citazione, salvo il
riferimento al Fallimento Paolo Bolici di ciò che prima era riferito a Paolo Bolici *in
bonis* e la richiesta che sia dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale
proposta da Unicredit in via subordinata) sono volte ad ottenere, previo

accertamento dell'illegittimità di varie annotazioni a debito del cliente sui conti correnti tenuti dal Bolici presso Unicredit, perché in violazione di norme di legge o di contratto, previa quindi la rideterminazione dei saldi di detti conti correnti, la condanna della banca a restituire al Bolici quanto pagatole indebitamente, oltre interessi e rivalutazione, oltre al maggior danno ex art.1224 u.co. c.c., oltre al risarcimento di tutti i danni derivati dalla mancata disponibilità di maggiori risorse finanziarie, oltre al risarcimenti dei danni causati dalla segnalazione del Bolici come debitore in "sofferenza" presso la CRI, il tutto aumentato di interessi e rivalutazione. In particolare, parte attrice afferma che la banca ha applicato, nei rapporti di conto corrente ordinario e in quelli di apertura di credito a essi collegati: tassi di interesse ultralegali non pattuiti, tassi di interesse usurari, capitalizzazione di interessi a debito del cliente in violazione dell'art.1283 c.c., commissioni di massimo scoperto non pattuite e/o prive di causa, voci di spesa, commissioni e canoni non pattuiti, anticipazioni e posticipazioni delle date valuta a danno del cliente, non pattuite e/o prive di causa.

La banca si è costituita in giudizio riferendo dell'avvenuta dichiarazione di fallimento dell'impresa individuale Paolo Bolici, contestando nel merito gli assunti avversari e chiedendo il rigetto delle domande; solo in via subordinata, la banca ha domandato che si accerti e dichiari, ex art.1243 c.c. e 56 L.Fall., la compensazione del credito di cui essa è titolare verso il Bolici con quello azionato dal Bolici, nei limiti di quest'ultimo.

Il Fallimento Paolo Bolici si è costituito in prosecuzione, prima della prima udienza di comparizione e trattazione, per cui l'intero processo è stato celebrato nei confronti del fallimento suddetto.

Respinta l'istanza di nomina di un c.t.u. formulata da parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.

Ebbene, i rapporti contrattuali oggetto della domanda di parte attrice, così come individuati anche grazie alle precisazioni di parte convenuta, sono i seguenti:

1. il conto corrente n.500031954, in essere dal 1/7/1988, volturato a sofferenza dal 31/10/2012 con un saldo debitore per il cliente pari a € 10.128.920,00;
2. il conto corrente n.31056 (erroneamente indicato da parte attrice come 500031955), in essere dal 1/7/1988, volturato a sofferenza dal 31/12/2012 con un saldo debitore di € 138.554,00;
3. il conto corrente n.4246107, in essere dal 9/6/2000, volturato a sofferenza dal 2/10/2012 con un saldo debitore di € 6.701.777,00;
4. il conto anticipi n.500031953, in essere dal 1/1/1994, collegato al conto corrente ordinario n.31056, volturato a sofferenza del 9/10/2012 con un saldo debitore per il cliente di € 156.000,00;
5. i conti anticipi n.1105299 e n.500032334, entrambi chiusi, rispettivamente, il 21/10/10 e il 10/10/10.

I contratti di accensione dei predetti conti correnti e conti anticipi (aperture di credito su fatture) non sono stati prodotti da parte attrice, che si è limitata a farne oggetto di istanza ex art.210 c.p.c., chiedendo ordine di esibizione dei predetti documenti da parte della convenuta.

L'attrice non ha nemmeno prodotto gli estratti contabili relativi ai predetti rapporti, ma ha prodotto estratti contabili riguardanti altri rapporti di conto corrente, già estinti alla data della domanda, come rilevato dalla convenuta.

La convenuta, per contro, ha prodotto in giudizio diversi contratti, ma tra essi solo uno (doc. n.6) riguarda uno dei rapporti oggetto della domanda, precisamente il conto corrente n.11969/00, numerazione poi mutata nel n.4246107.

Il contratto, datato 9/6/2000, reca l'indicazione del tasso di interesse applicabile a debito e a credito del cliente, e dell'aliquota della commissione di massimo scoperto. Il tasso di interesse debitore per il cliente (13,75% annuo) è inferiore alle soglie di usura applicabili alle aperture di credito in conto corrente nei trimestre aprile - giugno 2000, pari al 17,85% e al 14,29% (a seconda che l'importo dell'apertura di credito sia inferiore o superiore a € 5.164,57). Si tratta pertanto di una clausola valida, legittimante l'applicazione di tassi di interesse ultralegali fino al tasso pattuito.

Vero è che il contratto conteneva altresì, all'art.7 delle condizioni generali, clausola che prevedeva la chiusura contabile trimestrale dei soli conti con saldo a debito del cliente, a fronte di una chiusura contabile altrimenti annuale, così prevedendo implicitamente la capitalizzazione degli interessi debito del cliente conseguente a detta chiusura contabile. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai consolidata da quasi un ventennio nell'affermare che la prassi di prevedere la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori del titolare di conto corrente bancario non fosse rispondente a un uso normativo e fosse quindi contraria al divieto di cui all'art.1283 c.c., con conseguente nullità della clausola contrattuale che la contemplava.

Tuttavia il D.Lgs. n.342/1999, modificando l'art.120 D. Lgs. n.385/1993(TUB) aveva demandato al CICR la determinazione delle modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo che in ogni caso nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata alla clientela la stessa aperiodicità nella capitalizzazione degli interessi fosse creditori che debitori. La delibera 9/2/2000 del CICR ha determinato tali modalità e dettato alle banche l'obbligo di adeguare i contratti in corso alla nuova disciplina entro il 30/6/2000. adeguamento avvenuto mediante la pubblicazione della modifica anella Gazzetta ufficiale.

Pertanto, nel rapporto derivante dal contratto in questione, l'operatività della clausola nulla si è avuta solo per pochi giorni, essendo poi essa stata sostituita dalla clausola che prevedeva, legittimamente, la capitalizzazione degli interessi sia

creditori che debitori per il cliente ed escludeva la capitalizzazione degli interessi moratori.

Eccezion fatta per il suddetto contratto, agli atti non sono presenti, per non averli prodotti nessuna delle parti, né gli altri contratti dedotti in giudizio da parte attrice, né gli estratti contabili relativi a ciascun rapporto, ivi incluso quello derivante dal contratto suddetto, dalla data della sua costituzione a quella del passaggio a sofferenza. La produzione frammentaria degli estratti contabili (ossia la produzione degli estratti relativi solo ad alcuni periodi e non all'intera durata del rapporto contrattuale) non è sufficiente, perché non consente di individuare l'effettiva incidenza delle annotazioni a debito del cliente oggetto di contestazione sul saldo finale del conto.

Pertanto non risulta assolto l'onere di parte attrice di provare la mancanza di titolo degli addebiti contestati e, comunque, l'effettivo ammontare di tali addebiti.

L'onere della prova dell'illegittimità delle annotazioni a debito, ai fini del ricalco dei saldi in contestazione, grava interamente sull'attore, così come su esso grava la prova di avere effettivamente pagato alla banca somme non dovute (sul riparto dell'onere della prova in tema di ripetizione del pagamento indebito: Cass. n.7501/2012, n. 5896/2006, n.17146/2003, n.1557/1998).

L'istanza ex art.210 c.p.c. di parte attrice non può trovare accoglimento in quanto non può supplirsi all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti, integrando, tra l'altro, l'inosservanza all'ordine di esibizione, quando concesso, un comportamento liberamente valutabile dal giudice di merito, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. n.20104/2009; n.8310/2002).

Pertanto le domande del Fallimento attore devono essere interamente respinte.

p.q.m.

Rigetta tutte le domande proposte dal Fallimento Paolo Bolici contro Unicredit s.p.a. e condanna il fallimento attore a rifondere a Unicredit s.p.a. le spese processuali, che liquida in € 9000,00 per compenso, oltre i.v.a, c.a. e spese generali ex art.2 D.M. n.55/14.

Così deciso in Roma, 15/5/2017

Il Giudice

